

TI_GERICHTE 31.2021.15 vom 8. November 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-11-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2021.15_d20211108

FR: TI_GERICHTE 31.2021.15 du 8 novembre 2021

IT: TI_GERICHTE 31.2021.15 del 8 novembre 2021

Regeste

Responsabilità del datore di lavoro ex. art. 52 LAVS. Ruolo di amministratore con relativi doveri. Nessun obbligo della Cassa di accettare una cessione di credito in luogo dei contributi insoluti

Erwägungen

E. 1

cifra 5 CO. L'organo, infatti deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Qualora il ricorrente avesse avuto il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di questi presunti terzi, egli avrebbe dovuto intervenire affinché le prescrizioni in materia venissero rispettate.

Per completezza, nella misura in cui RI 1 volesse fare valere un'esclusiva gestione della società da parte di terzi (le cui generalità egli si è tuttavia rifiutato di indicare), va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (in argomento STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5. e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STF H 238/98 del 13 novembre 2000, consid. 4b; Pratique VSI 1996, pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall'insorgente, come visto sopra, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave.

Ne consegue che bisogna forzatamente seguire la Cassa quando asserisce che la circostanza secondo cui il ricorrente abbia delegato a terzi il pagamento dei contributi non è sufficiente a liberarlo (cfr. risposta di causa, Ad 1, V). Il comportamento dell'insorgente, lo si ribadisce, configura negligenza grave.

2.7.2. Il ricorrente asserisce, in seconda battuta, di aver lecitamente adempiuto agli obblighi e doveri derivanti la sua responsabilità del suo incarico, negando negligenza intenzionale (recte: negligenza grave, risp., intenzionalità) gli è imputabile considerato che tutte le azioni risultavano indirizzate alla tutela della società come nel trovare soluzioni con i creditori; procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro desiderava salvaguardare l'esistenza della ditta e la conservazione dei posti di lavoro, temendo unicamente in una temporanea insufficienza di liquidità; il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.

Ora, ancora prima di verificare eventuali motivi di giustificazione e di discolpa (cfr. supra consid. 2.6.), questo Tribunale non può prescindere dal rilevare la palese contraddizione tra

quanto riportato sopra e l'asserzione secondo cui la gestione dei versamenti dei contributi paritetici fosse stata delegata a non precisati terzi (cfr. consid. 2.7.1.): da una parte il ricorrente sostiene di aver delegato integralmente la gestione dei versamenti dei contributi paritetici ad imprecisati terzi (circostanza da cui egli, come visto [cfr. consid. 2.7.1.], erroneamente ne desume il non assoggettamento alla responsabilità ex art. 52 LAVS), dall'altra asserisce di aver procrastinato volontariamente i pagamenti dei contributi paritetici per tutelare la società e trovare soluzioni con i creditori. Delle due una: o egli sapeva della situazione relativa ai contributi paritetici versati oppure egli ne ignorava la problematica avendola delegata a terzi.

In concreto, sulla base della documentazione agli atti e delle constatazioni della Cassa (rimaste incontestate dall'insorgente), risulta palese che nessun motivo di discolpa sia dato. Infatti, già poco dopo l'affiliazione della società, quale datrice di lavoro, presso la Cassa vi erano stati occasionali mancati pagamenti a cui hanno fatto seguito diffide (cfr. III 1, pag. 2). Nel 2019 il mancato versamento dei contributi paritetici si era cronicizzato, ciò che ha comportato, oltre ad ulteriori diffide, l'avvio di diverse procedure esecutive confluite negli attestati di carenza beni rilasciati l'anno successivo (cfr. doc. 6).

La Cassa prospetta altresì l'emissione un'altra decisione di risarcimento ex art. 52 LAVS per l'anno 2020 a carico dell'insorgente. Tale decisione, asserisce la Cassa, non è stata ancora emessa poiché non è stata fatta pervenire la relativa dichiarazione dei salari e non è stato fatto alcun versamento per questo periodo (fino alla cessazione dell'attività per fallimento nel novembre 2020, cfr. consid. 1.2.). Pertanto, nell'intervallo temporale da maggio 2019 fino al 17 novembre 2020 il differimento dei versamenti dei contributi paritetici era divenuto sistematico, cronico fino a fermarsi completamente.

In simili circostanze, non si può certo affermare che ci si trovi di fronte ad un'azienda che ha per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi (cfr. consid. 2.6.).

Conseguentemente, questo Tribunale non rileva alcun motivo di discolpa a favore dell'insorgente.

Visto quanto asserito dall'insorgente, ovvero che la procrastinazione del versamento dei contributi paritetici sarebbe servita a salvaguardare la ditta e i dipendenti (cfr. consid. 2.7.2. in initio), va verificato se vi siano dei motivi di giustificazione secondo i criteri sanciti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).

In concreto, fin dall'inizio dell'affiliazione nel 2017 vi sono stati i primi differimenti per il pagamento dei contributi paritetici che hanno comportato le relative diffide di pagamento per i mesi di agosto, settembre e dicembre, ovvero per un terzo dell'anno contabile (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2017, doc. 6; cfr. anche consid. 1.2.). La situazione non è migliorata granché nel 2018, con ulteriori differimenti, con conseguenti diffide, per i mesi di gennaio, maggio, giugno e per il conguaglio finale (cfr. III 1, decisione su opposizione del 18 maggio 2021, doc. 4 e il dettaglio mensile dei contributi 2018, doc. 6). Ciò fino ad arrivare alla situazione di illiquidità pressoché totale nel 2019 (cfr. consid. 1.2. e 2.7.2.).

Ne consegue che la situazione di mancanza di liquidità della società era cronica, essendo rilevabile già a cinque mesi dall'affiliazione presso la Cassa ed è peggiorata sensibilmente nel tempo. In simili circostanze non si può certo parlare di una mancanza (passeggera) di liquidità ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6. in initio). Inoltre, l'insorgente è stato organo della società dal 28 agosto 2018 fino al fallimento della stessa nel novembre del 2020 (cfr. consid. 1.1. e seg.). Egli era quindi a conoscenza del fatto che la ditta stava attraversando una crisi finanziaria che la rendeva zoppa da molti mesi (cfr. ricorso, pag. 2 secondo cui [il successivo ed imprevedibile stato di emergenza pandemica ha travolto ed aggravato irrimediabilmente una situazione precaria.] [sottolineatura del redattore]. In simili circostanze e tenuto conto della diligenza accresciuta gravante l'amministratore unico (cfr. consid. 2.5.), egli avrebbe dovuto senza indugio implementare misure drastiche invece di sistematicamente tacitare prioritariamente altri creditori a scapito della Cassa. Su tale aspetto, peraltro, l'insorgente non ha minimamente sostanziato la propria asserzione secondo cui il differimento del pagamento dei contributi fosse atto a salvaguardare la ditta e i posti di lavoro.

Invano il ricorrente accenna alla situazione pandemica quale causa ultima del dissesto della società. A tal proposito questo Tribunale può far propria la considerazione della Cassa, secondo cui [la]Cassa fa notare che i contributi scoperti decorrono già da maggio 2019 e che gli ultimi versamenti ricevuti a favore dei contributi risalgono al 12 agosto 2019 e 6 settembre 2019[].Dopo questa data alla Cassa di compensazione non è più pervenuto alcun versamento. Inoltre, per costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9. con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento. In questo contesto, l'argomentazione secondo la quale a seguito della difficile situazione in cui si è venuta a trovare la società a seguito della situazione pandemica non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali. A titolo abbondanziale, si rileva che i motivi di giustificazione e di discolpa devono essere riscontrabili nella forchetta temporale nella quale i versamenti andavano effettuati (cfr. Knus, op. cit., pag. 54), circostanza che in casu esclude qualsiasi analisi dell'effetto della successiva pandemia sull'andamento della società.

In sintesi, dunque, la mancanza di liquidità della società non era passeggera, circostanza ben nota all'insorgente, bensì come rettamente osservato dalla Cassa cronica e sistematica. La società era in crisi ed in tale situazione il ricorrente non poteva certo oggettivamente ritenere che i contributi paritetici sarebbero stati soluti entro un tempo ragionevole, come imposto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.).

Ne consegue che nel caso di specie non sono nemmeno ravvisabili motivi di giustificazione per il mancato versamento dei contributi paritetici.

2.7.3. L'insorgente si duole del fatto che la Cassa, quale mezzo di tacitazione dei contributi paritetici non versati, abbia rifiutato una cessione (parziale) del credito derivante dalla polizza assicurativa dell'insorgente nei confronti della _____. Tale agire configurerebbe una concolpa della Cassa per il danno cagionato (cfr. consid. 1.4.).

Questo Tribunale rileva innanzitutto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.7. e segg.), la responsabilità dell'insorgente ex art. 52 LAVS per il danno subito dalla Cassa è stata appurata e che egli non ha addotto e tantomeno provato per quali ragioni l'agire della

Cassa avrebbe interrotto il nesso causale con il danno da essa subito.

Questo Tribunale rileva inoltre che il danno che la Cassa fa valere nei confronti dell'insorgente era già in essere precedentemente alla decisione di rifiutare la cessione dell'asserito credito (cfr. consid. 2.2. e-mail della Cassa al ricorrente del 4 dicembre 2020, doc. 3). La Cassa risulta per il resto aver agito nel rispetto delle norme relative alla procedura di riscossione dei contributi e in nessun modo può esserle rimproverato di aver disatteso un obbligo procedurale, rispettivamente di aver violato una norma elementare relativa alla procedura di riscossione dei contributi ai sensi della suevocata giurisprudenza.

Del resto, dalla documentazione agli atti si evince che la compagnia assicurativa (_____), nei confronti della quale l'insorgente asserisce di vantare un credito sufficiente a tacitare la Cassa, non ha mai esplicitamente accettato la posizione dell'insorgente, limitandosi a confermare l'avvenuta segnalazione del sinistro per il quale il ricorrente ritiene di potersi prevalere della polizza assicurativa, evitando di prendere posizione in tal senso (cfr. mail della compagnia assicurativa del 16 aprile 2020, doc. 3) e puntualizzando il periodo di copertura assicurativa della polizza (scritto della compagnia assicurativa del 28 ottobre 2020, doc. 3; cfr. anche scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020, doc. 3).

Infatti, il resto della documentazione che concerne questa questione consiste in calcoli e scritti allestiti unilateralmente dalla società (cfr. scritto della FA 1 del 18 ottobre 2020 alla _____, doc. 3; scritto della FA 1 alla Cassa del 10 novembre 2020, doc. 3) e doglianze circa la decisione della Cassa di non accettare la cessione di credito prospettata dalla società poi fallita (cfr. scritto del 7 gennaio 2021 della FA 1 alla Cassa, doc. 3; mail del 4 dicembre 2020 del ricorrente alla Cassa, doc. 3; scritto dell'insorgente alla Cassa del 14 aprile 2021, doc. 3).

Pertanto, la compagnia assicurativa non ha mai esplicitamente riconosciuto il sinistro come tale e ancor meno ha convenuto la somma di liquidazione che, nelle intenzioni del ricorrente, avrebbe dovuto tacitare il credito che la Cassa vantava nei confronti della FA 1 per contributi paritetici insoluti.

In sintesi, dunque, la decisione della Cassa di non accettare la cessione di un presunto credito in luogo del versamento dei contributi paritetici insoluti non integra gli estremi di una concolpa e non può assumere a motivo di riduzione del danno. Diversamente, la Cassa avrebbe dovuto rischiare di rinunciare ad un comprovato (e mai contestato, cfr. consid. 2.2.) credito nei confronti della società ■ e sussidiariamente dei suoi organi ■ in favore di un paventato credito della società mai ammesso dalla compagnia assicurativa.

Per tacere del fatto che il tenore medesimo dell'art. 260 cpv. 1 LEF ■ concernente la cessione di pretese a cui la massa ha rinunciato ■ indica chiaramente che la cessione di un credito è un diritto, non certo un dovere del creditore, in concreto della Cassa (a proposito della ratio del disposto, cfr. STF 4A_5/2008, consid. 1.4.).

Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese ■ in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGa e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc.

35.2021.6) ■ il Tribunale federale ha sottolineato che ■eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid.5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 adart. 61 LPGa).■

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGa (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.■(STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGa né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.